

SENT. 2/2023

CRON. 363/2023

N. R.G. PU 59-1/ 2022

REP. 2/2023

N. 1/2023 LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **FEDERICA CANALINI** (C.F.: CNLFRC74R69E783Z), nata a Macerata (MC) il 29.10.1974 e residente in Loreto (AN), Via Fratelli Branconi n. 71, rappresentata dall'Avv. GENNARO PICARELLI;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 29.12.2022 la Sig. FEDERICA CANALINI ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCl cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCl;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCl, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCl in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- 
- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore
 - d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
 - e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
 - f) ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una esposizione debitoria complessivamente pari ad € euro 216.000,00 circa, principalmente verso istituti di credito ed erario e non è in grado di farvi fronte attraverso i proventi della propria attività lavorativa così come ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo nonché nella relazione dell'OCC ove è stata sostanzialmente avallata e confermata la ricostruzione offerta dalla ricorrente in punto di cause dell'indebitamento e di incapacità di farvi fronte con gli ordinari mezzi economico-finanziari a disposizione;

all'esito dell'integrazione documentale depositata in data 17.01.2023, emerge che la ricorrente ha prorogato l'efficacia della scrittura privata autenticata dal Notaio Belogi di Macerata con cui ha acquistato (*rectius*, riacquistato dopo averle cedute) la totalità delle quote della Soc. Canalini Impianti e Servizi S.r.l., atto sospensivamente condizionato all'apertura della liquidazione controllata entro il 18.01.2023;

quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dalla ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, si ritiene congruo che la ricorrente trattienga l'intera somma percepita a titolo di retribuzione da parte della Canalini impianti e servizi Srl, precisando che, eventuali somme ulteriori ed eccedenti rispetto al reddito percepito ad oggi dovranno esser oggetto di acquisizione all'attivo della liquidazione poiché da ritenere eccedenti l'importo ritenuto necessario per il sostentamento della ricorrente e del proprio nucleo familiare e dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata della procedura;

per quanto attiene i beni mobili registrati, atteso il modesto valore dell'unico bene mobile di proprietà (autoveicolo marca HONDA, modello "HRV", targa BT945HA), il cui valore di



acquisto è stato indicato in € 2.400,00, e considerato altresì che trattasi di autoveicolo utilizzato per recarsi sul luogo di lavoro, il suindicato veicolo può essere momentaneamente escluso dall'attività liquidatoria, salva diversa valutazione da parte del G.D.

ritiene, conclusivamente, il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **FEDERICA CANALINI** (C.F.: CNLFRC74R69E783Z), nata a Macerata (MC) il 29.10.1974 e residente in Loreto (AN), Via Fratelli Branconi n. 71

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Maria Letizia Mantovani**;

NOMINA liquidatore l'OCC, Dott. Maurizio Leonardi

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o seguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura marca HONDA, modello "HRV", targa BT945HA che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;



FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia nell'importo attualmente percepito a titolo di retribuzione da lavoro subordinato pari ad € 1.000 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda all' inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale nonché alla sua notifica al debitore ed alla comunicazione al liquidatore, affinché questi provveda alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché alla predisposizione di tempestiva istanza finalizzata ad ottenere l'improcedibilità della procedura esecutiva n. 342/2018 RGE nella quale è fissato il prossimo tentativo di vendita per il 19.01.2023 ;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17/01/2023.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani



Il Presidente delegato
dott.ssa Giuliana Filippello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ancona, li 18/01/2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Simone Pascucci